



COMUNE DI FRATTAMINORE

Provincia di Napoli

Prot. 17774

Frattaminore, lì 25.09.2009

Ordinanza n° 74

OGGETTO: Divieto di esposizione, deposito e abbandono e incendio pneumatici

IL SINDACO

Preso atto che è costume consolidato della gran parte dei gommisti dei comuni dell'hinterland lasciare i pneumatici fuori uso all'esterno delle loro officine, in modo tale da renderli agevolmente asportabili da parte di terzi;

Che in varie zone periferiche della nostra città si registra l'abbandono e l'incendio, da parte di ignoti, di tali pneumatici, i quali vengono utilizzati come base per la combustione di altri rifiuti pericolosi, producendo così, fumi dannosi per la salute dei cittadini;

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini, in tal senso, a seguito delle quali sono intervenute la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine;

Rinvenute ragioni di pubblica igiene e sanità per emanare un provvedimento idoneo a fronteggiare il fenomeno innanzi descritto, al fine di tutelare il diritto alla salute dei cittadini ed alla integrità dell'ambiente e che tale provvedimento deve fondare, prioritariamente, sul rispetto degli obblighi posti a carico dei commercianti;

Ritenute comprovate e prioritarie le esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini e di provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, produttivi di conseguenze dannose e pericolose sulla salute dei cittadini e sulla salubrità dell'ambiente;

Considerato che:

1. I gommisti sono obbligati, altresì, ai sensi del D.Lgs. 152/06, a tenere un registro di carico e scarico rifiuti, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio e annotare, con cadenza almeno settimanale, la quantità e qualità dei rifiuti;
2. Tale registro deve contenere anche l'indicazione: a) dell'origine, della quantità, delle caratteristiche e della destinazione specifica dei rifiuti; b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato; c) il metodo di trattamento impiegato;
3. I gommisti hanno, inoltre, l'obbligo di stipulare un contratto con le aziende specializzate per il trasporto e lo smaltimento degli pneumatici, ai sensi della normativa vigente;

Visto il T.U.L.P.S, R.D. 18 Giugno 1931 n° 773;

Visti gli artt.50, comma 5, e 54 del T.U.E.L., così come modificato dall'art.6 comma 1 del Decreto Legge n°92 del 23 Maggio 2008, che assegna al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di emanare atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di igiene e sanità pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;



COMUNE DI FRATTAMINORE

Provincia di Napoli

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.n°.267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista l'approvazione unanime dei Comuni partecipanti alla Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 54 citati, tenutasi presso la Prefettura di Napoli in data 07/07/2009, con l'intervento del rappresentante del sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti e dei rappresentanti dell'assessorato regionale competente;

ORDINA

1. Dal 01/10/2009, nel territorio del comune di Frattaminore, è vietato, ai titolari di officine di riparazione e sostituzione di pneumatici, esporre o depositare gli stessi all'esterno dei locali;
2. E' fatto, altresì, divieto assoluto, nel territorio comunale, di abbandonare e di incendiare qualsiasi tipo di pneumatico e di ogni altro tipo di rifiuto;
3. Le violazioni delle disposizioni di cui ai punti precedenti, qualora non integrino fattispecie di reato, saranno punite con la sanzione di euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
4. Qualora all'esercente sia constatata la violazione di cui alle disposizioni contenute nel punto 1) della presente Ordinanza, l'attività commerciale sarà sospesa da tre a cinque giorni;

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Preventivamente comunicata al Prefetto di Napoli e regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Frattaminore e sui siti con maggiore rilevanza locale, nonché con manifesti murali e volantini;
- Notificata, ad ogni effetto di legge, alla polizia municipale, alla stazione dei Carabinieri di Frattamaggiore, al Commissariato di P.S. di Frattamaggiore, all'ASL NA 2 Nord, incaricati di vigilare sulla esatta osservanza della presente;
- Trasmessa al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Sanità, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e, per opportuna conoscenza, al Magistrato Dirigente della Sezione distaccata del Tribunale di Napoli – Sez. dist. di Frattamaggiore, al Questore di Napoli;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla legge e che decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso.

Frattaminore, lì 25.09.2009

IL SINDACO
Vincenzo Caso